

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5776 del 27/10/2017
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA L.R. 21/04. DITTA ECO ERIDANIA SPA INSTALLAZIONE PER L'ACCUMULO TEMPORANEO DI RIFIUTI PERICOLOSI SITO IN VIA DELLA MECCANICA N.1,5,7 A SAN CESARIO S/P (MO). (RIF. INT. N. 216/022114600971). AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6009 del 27/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventisette OTTOBRE 2017 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO : D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA ECO ERIDANIA SPA
INSTALLAZIONE PER L'ACCUMULO TEMPORANEO DI RIFIUTI PERICOLOSI SITO IN
VIA DELLA MECCANICA N.1,5,7 A SAN CESARIO S/P (MO).
(RIF. INT. N. 216/ 022114600971).

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamata la Determinazione n. 116 del 23/12/2014 con la quale è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) a Eco Eridania spa avente sede legale in via Pian Masino n°103 e 105 a Arenzano (GE) in qualità di gestore dell'installazione per l’accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi con una capacità complessiva superiore alle 50 tonnellate (punto 5.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), sita in Via Della Meccanica 1/5/7a San Cesario S/P (MO);

vista la comunicazione di modifica non sostanziale all’AIA sopra richiamata, presentata tramite il portale regionale “Osservatorio IPPC” in data 28/08/2017 assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. n. 17025/2017 relativa alle seguenti richieste:

1. inserimento per le attività D15 e R13 di nuovi codici CER: 200131* in area A4 e 200132 in area A2;
2. relativamente al codice CER 180109, se conferito allo stato liquido, possibilità di stoccarlo in area A1;
3. inserimento attività di cernita/ricondizionamento (R12/D14) per rifiuti costituiti da farmaci ritirati dal mercato identificati con i seguenti codici: CER 180109, 180208 e 200132;
4. relativamente al punto precedente, definizione di nuova area A7 (identificata in nuova release del layout allegato del 28/08/2017, coperta, impermeabile, di circa 56 mq)) dotata di banchi di lavoro specificatamente attrezzati presso i quali gli operatori apriranno i colli e per

mezzo di un sistema elettronico effettueranno una cernita di rifiuti a fini esclusivamente fiscali. Dalla cernita effettuata su ciascun collo usciranno:

- farmaci indennizzabili da avviarsi all'impianto ASS.INDE per le successive fasi di contabilizzazione fiscale e avvio a smaltimento;
- farmaci non indennizzabili da avviarsi direttamente ad impianto finale autorizzato per lo smaltimento finale mediante termodistruzione o termovalorizzazione.

I colli saranno identificabili univocamente e avviati alle rispettive destinazioni con formulari di identificazione rifiuti. Il gestore precisa altresì che dopo le operazioni R12-D14, il rifiuto decadente manterrà le stesse caratteristiche d'ingresso in quanto verrà semplicemente cernito/ricondizionato; in relazione a ciò si chiede che il rifiuto derivante da tale attività conservi il medesimo codice CER d'ingresso.

Vista la lettera inviata dalla Ditta in data 19/10/2017 prot. n. 20511/2017 con la quale viene precisato che:

- relativamente alle operazioni D14 e R12 sui rifiuti non pericolosi CER 180109, 180208 e 200132 si richiede un quantitativo massimo per ciascuna operazione di 10 t/g;
- la richiesta dei nuovi codici CER: 200131* in area A4 e 200132 in area A2 deve essere intesa solo per le operazioni di messa in riserva R13.

Valutato che:

1. non viene richiesto alcun aumento rispetto alla potenzialità delle operazioni attualmente autorizzate oggetto di soglia (R13, D15);

- le modifiche richieste non comporteranno l'emissione in flusso di massa significativo e peggiorativo di nuove tipologie di sostanze pericolose.
- quanto richiesto non comporterà alcun aumento delle emissioni in flusso di massa da attività IPPC rispetto a quanto autorizzato;

verificato che le modifiche impiantistiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenuto necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il dr. Richard Ferrari, Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di Arpae-SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n. 474/C a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria

della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 474/C a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con det. n. 116 del 23/12/2014 a Eco Eridania spa avente sede legale in via Pian Masino n°103 e 105 a Arenzano (GE) in qualità di gestore dell'installazione per l'accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi con una capacità complessiva superiore alle 50 tonnellate (punto 5.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), sita in Via Della Meccanica 1/5/7a San Cesario S/P (MO) come di seguito indicato.

1. sono autorizzate le modifiche di cui alla comunicazione presentata tramite il portale regionale "Osservatorio IPPC" in data 28/08/2017 assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. n. 17025/2017;
2. al punto 1 cap. D2.8. gestione dei rifiuti dell'Allegato I alla det. 116 del 23/12/2014 nell'elenco dei rifiuti ammessi alla messa in riserva R13 è aggiunto il CER 200132 (area A2);
3. al punto 2 cap. D2.8. gestione dei rifiuti dell'Allegato I alla det. 116 del 23/12/2014 nell'elenco dei rifiuti ammessi alla messa in riserva R13 è aggiunto il CER 200131 (area A4);
4. Il gestore deve stoccare i rifiuti come riportato nella nuova planimetria di riferimento (allegata alla comunicazione del 28/08/2017). Si precisa che è ammesso lo stoccaggio del CER 180109, se conferito allo stato liquido, nell'area A1.
5. Sono autorizzate le attività di cernita/ricondizionamento (R12/D14) per rifiuti costituiti da farmaci ritirati dal mercato identificati con i seguenti codici: CER 180109, 180208 e 200132 per un quantitativo massimo giornaliero di 10 t/g ed annuale di 2200 t/a per ciascuna operazione. Tali attività devono essere eseguite nella nuova area A7 (coperta, impermeabile, di circa 56 mq) dotata di banchi di lavoro specificatamente attrezzati presso i quali gli operatori apriranno i colli e per mezzo di un sistema elettronico effettueranno una cernita di rifiuti a fini esclusivamente fiscali. Dalla cernita effettuata su ciascun collo usciranno:
 - farmaci indennizzabili da avviarsi alle successive fasi di contabilizzazione fiscale e avvio a smaltimento;
 - farmaci non indennizzabili da avviarsi direttamente ad impianto finale autorizzato per lo smaltimento finale mediante termodistruzione o termovalorizzazione.

I colli devono essere identificabili univocamente e avviati alle rispettive destinazioni con formulari di identificazione rifiuti. Al fine di mantenere la miglior tracciabilità ed identificabilità, il rifiuto ottenuto può conservare il medesimo codice CER d'ingresso.

6. il gestore, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003 n. 1991 è tenuto a prestare garanzia finanziaria entro 90 giorni dalla data della presente a favore di **ARPAE – Direzione generale Bologna** per gli importi di seguito riportati:

- € 75.000,00 (settantacinquemila/00 euro) - relativamente all'operazione di smaltimento D14 di rifiuti non pericolosi; valore calcolato moltiplicando la potenzialità annuale dell'impianto, espressa in tonnellate (2200 t/a) per 12,00 € (rifiuti non pericolosi). L'importo minimo della garanzia deve comunque essere di 75.000,00 €.

- € 75.000,00 (settantacinquemila/00 euro) - relativamente all'operazione di recupero R12 di rifiuti non pericolosi; valore calcolato moltiplicando la potenzialità annuale dell'impianto, espressa in tonnellate (2200 t/a) per 12,00 € (rifiuti non pericolosi). L'importo minimo della garanzia deve comunque essere di 75.000,00 €.

- 37.925,00 (trentasettemilanovecento venticinque//00) Euro per l'operazione di deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi (comprendente anche i rifiuti non pericolosi); valore calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio, dell'installazione espressa in tonnellate (151,7) per 250,00 €/ton;

- 30.000,00 (trentamila//00) Euro per l'operazione di messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi (comprendente anche i rifiuti non pericolosi); valore calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio dell'installazione espressa in tonnellate (79,1) per 250,00 €/ton. L'importo minimo della garanzia, deve comunque essere pari a 30.000,00 Euro.

La garanzia finanziaria deve essere costituita, come indicato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1991 del 13 ottobre 2003, in uno dei seguenti modi:

- reale e valida cauzione in numerario o in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;
- appendice alle garanzie finanziarie già prestate, con riferimento al presente atto.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di ARPAE, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata.

L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:

- del 40 % nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
- del 50 % per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 761/01.

In caso di mancato adempimento entro il termine prescritto, ARPAE provvederà alla revoca della presente autorizzazione.

Arpae di Modena provvederà a comunicare formalmente l'avvenuta accettazione della garanzie finanziarie

D e t e r m i n a i n o l t r e

- di stabilire che il presente provvedimento è valido fino al 30/07/2024.
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. 116/14 per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Eco Eridania S.p.A. per tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di San Cesario sul Panaro e al Comune di San Cesario sul Panaro
- di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRETTORE
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
Dr.ssa Barbara Villani



Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.